

**STATUTO**  
**ANFFAS – ONLUS PUGLIA**  
ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA'  
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

**Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche**

- Art. 1 COSTITUZIONE
- Art. 2 SEDE
- Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
- Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

**Titolo secondo: Soci**

- Art. 5 SOCI
- Art. 5 bis ONORIFICENZE
- Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

**Titolo terzo: Organi Sociali**

- Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7 bis CARICHE SOCIALI
- Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 PRESIDENTE
- Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**Titolo quarto: Norme Amministrative**

- Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 SCIOGLIMENTO
- Art. 21 REGOLAMENTO
- Art. 22 NORME DI RINVIO

## TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

### Articolo 1 COSTITUZIONE

È istituita l' "Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas Regione Puglia", in breve denominabile Anffas Onlus Regione Puglia.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi, in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione Regionale è un Ente giuridicamente autonomo facente parte dell'unitaria struttura di Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, in breve "Anffas Onlus" come stabilito dal vigente Statuto di Anffas Onlus all'art. 19 "Organismi regionali rappresentativi delle associazioni locali socie".

### Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Giovinazzo (BA) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Puglia.

La sede legale può essere trasferita in altra città della medesima Regione con delibera **dell'assemblea straordinaria dei soci, con conseguente modifica statutaria.**

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione **anche** di una sede amministrativa che, di norma, risiede nella città ove opera l'associazione locale di appartenenza del Presidente Regionale pro-tempore;

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede e/o dell'istituzione di una sede Amministrativa.

### Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione:

- ha struttura democratica;
- opera prevalentemente su base di volontariato;
- non ha scopo di lucro;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività finalizzate a:

- a) realizzare il coordinamento tra le Associazioni locali Anffas e gli autonomi enti a marchio Anffas presenti nell'ambito della Regione Puglia;

- b) svolgere funzioni di rappresentanza a livello Regionale e sul territorio, in relazione agli interessi delle Associazioni locali ed autonomi enti a marchio Anffas operanti nell'ambito della Regione Puglia;
- c) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi regionali e Provinciali con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nella Regione Puglia, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;
- d) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- e) stabilire e mantenere rapporti con quei soggetti privati che operano nel settore della disabilità a livello regionale;
- f) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- g) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, delle persone con disabilità attraverso il percorso di "presa in carico";
- h) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dalle strutture associative Anffas;

L'Associazione inoltre:

- a) promuove e supporta, nell'ambito delle associazioni locali di pertinenza, la costituzione di autonomi enti a marchio Anffas Anffas, (Fondazioni, cooperative sociali, etc.), idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie;
- b) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
- c) esprime, nell'Assemblea, appositamente convocata, dal Presidente di Anffas Onlus, tramite il proprio rappresentante, parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico di Anffas Onlus;
- d) promuove, nell'ambito della propria regione di appartenenza, le linee e i relativi deliberati associativi nazionali, esercitando un ruolo di trasmissione delle finalità e direttive politiche nazionali verso le Strutture Associate locali ed avvalendosi anche del supporto del/dei Consigliere/i nazionale/i di riferimento;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o

personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

### **ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS**

Le attività di cui all'Art. 3 del presente Statuto vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Onlus, nel rispetto dell'attuazione degli scopi associativi.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, operativa, e patrimoniale secondo il presente Statuto, in forza della delega di rappresentanza da parte delle Associazioni locali per interventi di attività regionali sempre in collaborazione con Anffas Onlus Nazionale anche per gli interventi a livello nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini dalla stessa determinati, così come disposto dall' Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale.

Nell'eventualità di disconoscimento da parte di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione Regionale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere, ad integrazione e chiarimento delle norme del presente statuto un Regolamento Applicativo conforme alle linee guida indicate da Anffas Onlus;
- 3) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 4) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457, attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo;
- 5) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;

### **Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi di privati;

- contributi Statali, Regionali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi **dell'Unione Europea** o di Organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- **entrate derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;**
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

## **TITOLO SECONDO: SOCI**

### **Articolo 5; I SOCI**

Sono Soci dell'Associazione Regionale, le Associazioni locali socie di Anffas Onlus Nazionale, operanti nell'ambito della Regione Puglia;

I Soci hanno parità di diritti e di doveri.

I soci Onorari non hanno diritto di voto.

Le Associazioni aspiranti socie devono presentare domanda al C.D. nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione Regionale.

L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data della suddetta delibera e dalla contestuale iscrizione nel libro Soci.

Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea e da versarsi con le modalità previste con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto alle Assemblee spetta a tutte le Associazioni socie in regola con il pagamento della quota associativa.

Le associazioni socie hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità, non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- b) di indicare un proprio rappresentante, nell'ambito di propri soci, nominato con delibera del proprio organo di competenza. Qualora il socio prescelto non fosse più in grado, per la perdita della qualifica di socio e per qualsiasi altra causa, di esercitare il proprio ruolo, l'Associazione locale di appartenenza, previa nuova delibera, provvederà alla sua

sostituzione e avrà l'obbligo di comunicarlo all'Organismo regionale entro 30 gg. dalla data della delibera stessa.

- c) a eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

Le associazioni socie sono obbligate all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

I Soci hanno piena autonomia giuridica e conservano pertanto la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività regionali dell'Associazione Regionale, concordandone gli interventi nelle sedi opportune.

#### **Articolo 5 bis ONORIFICENZE**

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico, non attribuisce diritto di voto né obblighi economici nei confronti dell'Associazione.

#### **Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso, che l'Associazione Socia deve deliberare e presentare al Consiglio Direttivo;  
b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi.
- in caso di morosità nel pagamento della quota a annuale che persista oltre sei mesi dell'anno in corso.
- in caso di perdita della qualifica di socio di Anffas Onlus.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associazione socia di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dalla data di ricezione dello stesso.

La cessazione da socio, per qualunque motivo, dall'Associazione Regionale viene immediatamente comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale di Anffas Onlus per le conseguenti deliberazioni del caso.

### **TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI**

## **Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente dell'Associazione;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio dei Proviviri.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

## **Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

Le Assemblee sono costituite dai rappresentanti delle Associazioni locali socie.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto .

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente previ accordi con il CD su O.d.G., luogo e data della convocazione.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

## **Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e le delibere sono ritenute valide con il voto favorevole dei 2/3 dei soci intervenuti.

Non sono ammesse deleghe.

#### **Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi da uno dei soci che avrà riportato la maggioranza dei voti dei soci partecipanti all'assemblea ed aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori qualora sia previste votazioni.

Spetta al Presidente dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità nonché l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge, tra i candidati delle associazioni socie, il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e di componente di diritto del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11 del presente Statuto;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori, il rendiconto consuntivo;
- 5) elegge il Collegio dei Revisori e il Collegio Arbitrale ;
- 6) stabilisce su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 7) delibera sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni statutarie;
- 2) sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20 del presente Statuto.

#### **Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente, eletti tra i candidati delle associazioni socie.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di



voto, il Presidente del Collegio Arbitrale, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

### **Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque sempre nell'ambito regionale.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

### **Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti; potrà anche conferire procure "ad negotia" a soci o a terzi, per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai soci con lettera da inviarsi almeno 60 gg. prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il conto consuntivo corredato di note integrative e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di eventuale personale dipendente, assumere e licenziare, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore, con rilievo ed ambito di livello Regionale, nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo di eventuali Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

#### **Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE**

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per la perdita della qualifica di socio dell'associazione di appartenenza;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere o dell'Associazione di riferimento incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri/Arbitrale;
- 5) qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza debita giustificazione;

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

#### **Articolo 15 PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

- b) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- c) presiede il Consiglio Direttivo;
- d) vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- e) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio
- f) è il capo di eventuale personale dipendente;
- g) adotta, a tutela dell'Associazione, in caso di necessità ed urgenza, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.
- h) partecipa, in qualità di rappresentante dell'Associazione Regionale, unitamente ai Presidenti di tutte le altre Associazioni Regionali, all'Assemblea annuale convocata dal Presidente di Anffas Onlus Nazionale al fine di esprimere un parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico di Anffas Onlus.
- i) opera per realizzare il massimo raccordo tra le linee di indirizzo politico di Anffas Nazionale a quella delle Associazioni locali/autonomi enti a marchio Anffas della propria Regione, anche con l'apporto e la collaborazione del/dei Consigliere/i Nazionale/i di riferimento garantendo il suo/loro coinvolgimento in occasioni di eventi ed attività più significative, come assemblee consigli direttivi, convegni, occasioni di interlocuzione con Enti ed Istituzioni Provinciali e Regionali.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni.

Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea, che dovrà essere convocata, dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni.

Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

#### **Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori partecipano di diritto alle assemblee.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

## **ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione temporanea della qualifica di Socio, per un periodo massimo di dodici mesi;
- la sospensione cautelativa in attesa della decisione dell'Assemblea regionale sulla proposta di esclusione presentata dal Consiglio Direttivo.

## **Titolo 4: Norme Amministrative**

### **Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

**All'Associazione è vietato distribuire, in nessun caso, tra gli associati, anche in forme indirette, proventi delle attività, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.**

### **Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

## **Articolo 20 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

## **Articolo 21 REGOLAMENTO**

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

## **Articolo 22 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.